CAMERA DEI DEPUTATI N. 1354-A

RELAZIONE DELLA III COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI - EMIGRAZIONE)

(Relatore **DE CAROLIS**)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta del 31 gennaio 1980 (Stampato n. 269)

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
(MALFATTI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL TESORO
(PANDOLFI)

COL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
(MARCORA)

COL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
(BISAGLIA)

E COL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO
(STAMMATI)

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera il 4 febbraio 1980

—

Ratifica ed esecuzione del Protocollo per la riconduzione dell'Accordo internazionale sull'olio di oliva del 1963, come successivamente emendato e rinnovato, adottato a Ginevra il 7 aprile 1978

Presentata alla Presidenza il 30 aprile 1980

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Questo disegno di legge ha lo scopo di autorizzare il Presidente della Repubblica a ratificare il Protocollo per la proroga al 31 dicembre 1979 dell'Accordo internazionale sull'olio d'oliva adottato a Ginevra il 7 aprile 1978, che sarebbe dovuto restare in vigore fino al 31 dicembre 1978.

Un nuovo accordo raggiunto il 30 marzo 1979, per il quale erano già in corso i negoziati al momento della firma dell'Accordo di cui qui trattasi, non è stato infatti a tutt'oggi ratificato da nessuno Stato. E poiché l'articolo 10 dell'Accordo vigente prevede una proroga automatica di 12 mesi in attesa della definitiva entrata in vigore del nuovo accordo, la proroga autorizzata da questo disegno di legge consentirà di lasciare inalterati i meccanismi di funzionamento che hanno sin qui regolato la materia nell'interesse tanto dei Paesi produttori che dei consumatori. È opportuno sottolineare, come è già stato fatto nel corso della discussione dinanzi al Senato, il diretto interesse dell'Italia ad una rapida approvazione della nuova normativa che regoli il mercato dell'olio di oliva. Nel frattempo, la ratifica del Protocollo appare tuttavia una misura necessaria ad evitare una *vacatio legis* che potrebbe avere gravi conseguenze sull'equilibrio di una produzione agricola di preminente interesse nazionale.

DE CAROLIS, *Relatore*

TESTO DEL GOVERNO	TESTO DELLA COMMISSIONE
ART. 1.	ART. 1.
Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Protocollo per la riconduzione dell'Accordo internazionale sull'olio d'oliva del 1963, come successivamente emendato e rinnovato, adottato a Ginevra il 7 aprile 1978.	*Identico.*
ART. 2.	ART. 2.
Piena ed intera esecuzione è data al Protocollo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 8 del Protocollo stesso.	*Identico.*
ART. 3.	ART. 3.
All'onere derivante dall'attuazione della presente legge nell'anno finanziario 1980, valutato complessivamente in lire 100 milioni, si provvede a carico del fondo speciale di cui al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno 1979. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.	*Identico.*